

DECRETO 27 LUGLIO 1999

(G.U. n. 221 del 20.09.1999)

Criteri di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e di quello di mobilità

**IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE DI CONCERTO CON IL MINISTRO
DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA**

VISTA la legge 23 luglio 1991, n. 223, recante, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione e mobilità;
VISTO l'art. 7, comma 7 del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha esteso, sino al 31 dicembre 1994 alle imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti, e sino al 31 dicembre 1995 alle imprese esercenti attività commerciale che occupino più di 50 addetti, nonché alle agenzie di viaggi e turismo, compresi gli operatori turistici, che occupino più di 50 addetti e alle imprese di vigilanza, le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;

VISTO l'art. 5, comma 3 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che ha esteso la disciplina in materia di indennità di mobilità alle suddette imprese;

VISTO l'art. 2 comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ha prorogato al 31 dicembre 1997 l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità a favore delle imprese esercenti attività commerciali, delle agenzie di viaggio e turismo e degli operatori turistici con più di 50 addetti, di cui ai già richiamati articoli 7, comma 7 e art. 5, comma 3, nei limiti di una spesa complessiva non superiore a 40 miliardi annui;

VISTO l'art. 4 comma 15 del decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nella parte in cui ha previsto che l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità, prorogato sino al 31 dicembre 1997 dal citato art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, venga esteso alle imprese di vigilanza;

VISTO il combinato disposto dell'art. 4, commi 15 e 36 del sopra richiamato decreto legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, che ha prorogato, sino al 31 dicembre 1996, l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità di cui all'art. 2, comma 22 della richiamata legge n. 549/1995, per le imprese di spedizione e di trasporto che occupino più di 50 addetti;

VISTO il più volte citato art. 2, comma 22 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 nella parte in cui dispone che, con decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, di concerto con il Ministro del Tesoro, sono definiti i criteri concessivi dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità nei limiti delle risorse preordinate,

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro datato 04/07/96 con il quale è stata ripartita, per gli anni 1996 e 1997, la disponibilità finanziaria, prevista dal citato art. 2 comma 22, in lire 15 miliardi per il trattamento di mobilità e lire 25 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;

VISTO l'art. 59, comma 59, della legge 27.12.1997 n. 449, ai sensi del quale le disposizioni di cui all'articolo 2 comma 22 della legge 549/95 continuano a trovare applicazione fino al 31.12.98 e che dispone che i relativi trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, comprensivi della contribuzione figurativa, possono essere erogati nel limite di spesa corrispondente ai gettito contributivo, derivante dall'applicazione della norma in questione;

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro del Tesoro datato 10.06.98 con il quale è stato fissato per l'anno 1998 il limite di spesa per l'applicazione del citato art. 59 comma 59 in lire 35 miliardi e 200 milioni per il trattamento di mobilità e lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale, nonché sono stati definiti i criteri di accesso ai predetti trattamenti;

VISTO l'articolo 81, comma 3 della legge 448/98 che dispone la proroga, fino al 31.12.99, del trattamento previsto dal sopracitato art. 59 comma 59 della legge 27.12.97 n. 449;

VISTA la nota datata 15.01.99 della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale – Div. XI - con la quale viene richiesto all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale l'esatta quantificazione del predetto gettito contributivo, di cui al citato articolo 81 comma 3 della legge 448/98;

CONSIDERATO che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha quantificato il predetto gettito contributivo per i settori interessati alla proroga dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità', ex articolo 81, comma 3 legge 448/98, per l'anno 1999 in complessivi £. 60 miliardi;

RITENUTA l'esigenza di modificare, alla luce delle disposizioni recate dalla successiva disciplina legislativa, il decreto interministeriale del 10 giugno 1998, relativamente alla ripartizione delle risorse finanziarie disponibili con riguardo ai criteri da adottare per la concessione dei trattamenti in questione, a fronte dei limiti di spesa stabiliti, tenendo conto, altresì, dell'andamento delle suddette prestazioni erogate negli anni precedenti, dalle quali si rileva un netto aumento del ricorso all'istituto della mobilità', rispetto a quello della CIGS.

D E C R E T A :

ART. 1

Per le motivazioni in premessa riportate, in considerazione dell'utilizzo del trattamento di integrazione salariale straordinario e del trattamento di mobilità' riscontrato negli anni 1996, 1997 e 1998, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di cui all'art. 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, all'art. 59, comma 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché all'art. 81 comma 3 della legge 448/98, il limite di spesa per l'anno 1999 è fissato in complessivi £.60 miliardi, così ripartiti:

lire 40 miliardi per il trattamento di mobilità';

lire 20 miliardi per i trattamenti straordinari di integrazione salariale.

ART. 2

Al trattamento di mobilità' previsto dall'art. 81 comma 3 legge 448/98, si applicano le disposizioni sancite in materia dalla normativa in vigore.

Hanno diritto al trattamento di mobilità' i lavoratori licenziati entro la data del 31 dicembre 1999.

L'erogazione del beneficio fa riferimento all'ordine cronologico relativo alla data di licenziamento dei lavoratori interessati.

ART. 3

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 2, è fatto obbligo ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, come individuati dall'art. 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, di comunicare – nel corso delle procedure di mobilità', e prima che le stesse siano esaurite – il numero dei lavoratori interessati al beneficio in questione all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

ART. 4

Ai trattamenti straordinari di integrazione salariale di cui all'art. 81 comma 3 della legge 448/98 si applicano le disposizioni sancite, in materia, dalla normativa in vigore, ivi compresa quella relativa al contratto di solidarietà'.

Per la concessione dei trattamenti straordinari di integrazione salariale viene individuato il seguente criterio di priorità':

-ordine cronologico di arrivo delle istanze da parte delle imprese appartenenti ai settori interessati presso la Divisione XI^a della Direzione Generale della Previdenza e Assistenza Sociale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, quale si rileva dalla relativa data di protocollo della Divisione stessa.

Nel caso di più istanze concernenti la stessa impresa, data la sua articolazione sul territorio, si considera la data di protocollo più favorevole.

ART. 5

Ai fini di una più puntuale quantificazione della spesa, da ricollegare ad eventuali impegni finanziari pluriennali della prestazione, di cui al precedente art. 4, è fatto obbligo ai competenti Uffici del Lavoro di trasmettere, non appena pervenuta, copia della istanza aziendale alla Divisione XI^a della Direzione Generale della Previdenza ed Assistenza Sociale del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonché copia della pagina 2 del Modello CIGS/97 O MOD. SOLID/INPS, all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale. L'istanza aziendale deve recare il numero complessivo dei lavoratori interessati ai trattamenti di integrazione salariale su tutto il territorio nazionale.

ART. 6

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, anche sulla base delle specifiche dichiarazioni aziendali relative agli importi corrisposti agli aventi diritto alle prestazioni di cui ai precedenti articoli, e' tenuto a comunicare, con cadenza semestrale, al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed al Ministero del Tesoro e del Bilancio e della Programmazione Economica l'andamento dei flussi di spesa, afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni stesse, al fine di consentire – ove necessario – nuove ripartizioni delle risorse finanziarie stanziare, previa autorizzazione del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale. Sulla base di tale comunicazione, il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, nell'ambito della relazione di cui all'art. 1 comma 2 del decreto legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451, riferirà sullo stato dei flussi finanziari utilizzati, ai fini del rispetto del limite di impegno di spesa.

Il presente decreto sarà trasmesso, per il visto e la registrazione, alla Corte dei Conti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, lì 27 luglio 1999

Il ministro del lavoro e della previdenza sociale

SALVI

Il ministro del tesoro del bilancio e della programmazione economica

AMATO

Registrato alla corte dei conti il 18 agosto 1999

Registro n.1 Lavoro e Previdenza Sociale foglio n.363